Circolare 93/2026
Verona – settembre 2026

WELFARE - SPESE RIMBORSATE ESENTI ANCHE SE SOSTENUTE DAL CONIUGE

L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 159/E del 10 agosto 2026, ha precisato che il rimborso delle spese di educazione e istruzione a favore dei familiari sono esenti anche se sostenute dal coniuge del dipendente.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. f-*bis*), TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «*le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari*».

Come precisato dall'agenzia delle Entrate, l'esenzione spetta anche per i rimborsi di pagamenti effettuati con modalità che non consentono di ricondurre la spesa direttamente al dipendente.

In sostanza, le somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione nell'interesse dei familiari di cui all'art. 12, TUIR, possono essere considerate esenti anche nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato dal coniuge del dipendente.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato

Bonesi | Zancanella